

Statuto

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile un'Associazione non avente fini di lucro, basata sui principi di partecipazione volontaria e di solidarietà, denominata:

“I Gessi”

Ente di promozione sociale, con sede a Zola Predosa in Via Gesso n. 120

Art. 2 – OBIETTIVI GENERALI

L'Associazione intende promuovere e sviluppare attività aggregative, ricreative, culturali formative al fine di favorire e mantenere il benessere psico-fisico delle persone.

L'Associazione gestisce spazi di incontro per tutti i cittadini, rendendoli protagonisti in forme di socialità quali la comunicazione, lo scambio di esperienze, l'impegno progettuale, la solidarietà, il confronto su tematiche di attualità, il gioco secondo forme condivise.

La presenza dell'Associazione avrà una ricaduta positiva sul territorio che potrà contare su cittadini attivi e quindi in condizione di esprimere sé stessi anche attraverso forme di solidarietà con i più deboli.

Art. 3 – OBIETTIVI SPECIFICI

L'Associazione prevede lo svolgimento di attività per realizzare i seguenti obiettivi

- 1) formazione e/o rinforzo di atteggiamenti di grande valenza sociale, quali la condivisione, la solidarietà, la responsabilizzazione;
- 2) proficua utilizzazione del tempo libero;
- 3) promozione di interessi culturali;
- 4) valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- 5) conoscenza e valorizzazione dei beni culturali;
- 6) conoscenza di realtà territoriali e sociali diverse;

- 7) collegamento e confronto fra generazioni;
- 8) miglioramento dei servizi pubblici.

Art. 4 – ATTIVITÀ PRINCIPALI

Per il conseguimento degli obiettivi di cui agli artt. 2 e 3 l'Associazione si propone di predisporre e gestire strutture con spazi ed ambienti a ciò idonei avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, organizzando le seguenti attività:

- attività socializzanti all'interno del Centro, anche mediante la somministrazione di bevande;
- attività miranti al mantenimento e al miglioramento della salute degli anziani, dei disabili e di persone bisognose;
- intrattenimenti ricreativi che rispondono ad abitudini radicate nei frequentatori il Centro;
- organizzazione di iniziative per sostenere associati e non in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi di solidarietà o di autofinanziamento;
- attività turistiche viste come momento di socializzazione, di miglioramento della salute e di sviluppo culturale;
- attività di collegamento con le giovani generazioni, anche in collaborazione con la scuola d'infanzia, elementare e media per uno scambio di sapere;
- attività rivolte a collettività straniere per favorire l'inserimento nella realtà sociale e nel mondo del lavoro;
- attività di sviluppo del lavoro socialmente utile, che miri alla utilizzazione del volontariato anche per una riqualificazione dei servizi pubblici relativi;
- attività di mantenimento fisico;
- attività di carattere culturale e artistico;
- l'erogazione di contributi ad associazioni che svolgono attività solidaristiche ed assistenziali.

Art. 5 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

La somministrazione di alimenti e bevande negli spazi in cui vengono svolte le attività istituzionali e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a beneficio degli associati, sono

attività complementari a quelle svolte in attuazione diretta degli scopi istituzionali, come da art. 5 del D. Lgs. 460/97.

Sono altresì attività complementari quelle necessarie al reperimento di fondi per il finanziamento delle attività istituzionali.

Art. 6 – ADESIONE AD ORGANISMI DI COORDINAMENTO

L'Associazione aderisce al "Coordinamento Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti", Associazione riconosciuta con D. M. 559/C del 1994, ai sensi della Legge 25.08.1991 n. 2287.

ASSOCIATI – ADESIONI – ESCLUSIONI

Art. 7 -

Possono aderire alla Associazione le singole persone fisiche che ne facciano richiesta alla stessa. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato al momento del rilascio della tessera sociale.

Art. 8 -


La qualifica di associato dà diritto alla partecipazione a tutte le attività sviluppate dall'Associazione e comporta l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Art. 9

Ogni associato di maggiore età ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 10

Gli associati sono tenuti a versare un contributo annuale, il cui importo sarà determinato annualmente dall'Assemblea degli associati, su proposta del Comitato di Gestione. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.



Art. 11

La qualifica di associato si perde per decadenza qualora non venga provveduto al rinnovo della tessera sociale.

La qualifica di associato si perde inoltre per recesso, per sospensione ed esclusione o per causa di morte.

Della perdita della qualità di associato dovrà essere fatta annotazione nell'apposito libro degli associati.

Art. 12

L'esclusione o la sospensione sarà deliberata dal Comitato di Gestione nei confronti dell'associato:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni formalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, morali e materiali all'Associazione.

Art. 13

Le deliberazioni prese in materia di sospensione ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata.

L'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

PATRIMONIO – RISORSE FINANZIARIE – BILANCIO

Art. 14

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Art. 15

Nel caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diverse destinazioni imposte dalla Legge.

Art. 16

Sono fonti di finanziamento dell'Associazione:

- a) le quote associative;
- b) le erogazioni liberali e volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività sociale;
- c) le donazioni ed i lasciti testamentari;
- d) gli eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali e ad esse complementari;
- e) gli eventuali proventi derivanti dal patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario dell'Associazione.

Art. 17

In caso di recesso o di esclusione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la restituzione pro-quota.

Art. 18

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un bilancio preventivo ed un rendiconto economico e finanziario.

Entrambi vengono predisposti dal Comitato di Gestione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 novembre dell'anno precedente per il bilancio di previsione ed entro il 30 Aprile dell'anno successivo per il rendiconto consuntivo.

I bilanci sono soggetti a pubblicità attraverso l'esposizione nei locali del Centro e saranno depositati presso la sede del Centro stesso per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di Legge.

Art. 19

Eventuali avanzi di gestione verranno destinati per il 20% a fondi di riserva ordinaria e, per la parte, residua, a fondi di riserva da utilizzarsi per coprire eventuali disavanzi di gestione e per sostenere ogni iniziativa tendente al perseguimento delle attività istituzionali e complementari.

Art. 20

E' assolutamente esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che questa sia effettuata a favore di altre Associazioni che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 21 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato di Gestione;
- il Collegio dei Sindaci revisori;
- il Collegio dei Proviviri.

ASSEMBLEA

Art. 22

L'Assemblea degli associati si riunisce due volte all'anno ed è convocata dal Presidente dell'Associazione.

Può essere convocata, in via straordinaria, da almeno un decimo degli associati che ne facciano richiesta.

L'Assemblea deve essere, anche in via straordinaria, convocata mediante avviso da affiggersi nei locali sociali almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo dell'assemblea ed eventualmente la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione.

Art. 23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 24

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un associato nominato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

Art. 25

L'Assemblea elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione, approva il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo, determina il numero dei componenti il Comitato di Gestione nei limiti fissati dallo Statuto, stabilisce le modalità per la nomina dello stesso Comitato, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri, nominando anche la commissione elettorale; determina l'entità delle quote associative annuali.

La votazione sugli argomenti in discussione viene fatta di norma con voto palese.

Si adotta il voto segreto nel caso venga richiesto da un decimo dei presenti.

Tutte le riunioni vanno verbalizzate.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 26

Il Comitato di Gestione è composto da un minimo di cinque e da un massimo di nove eletti all'inizio del mandato.

Il Comitato dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

La carica di Presidente può durare al massimo due mandati.



Il Comitato nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il responsabile Amministrativo e il Cassiere.

Art. 27

Il Comitato attua le direttive dell'Assemblea, propone modifiche allo Statuto e elabora i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea.

Convoca, attraverso il Presidente, l'Assemblea degli associati, nomina eventuali commissioni di lavoro, determina l'entità delle quote associative da sottoporre all'Assemblea; delibera l'adesione ad altre associazioni od organismi aventi finalità analoghe a quelle indicate nello Statuto, delibera infine le convenzioni ed i contratti che impegnano l'Associazione.

Art. 28

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri e vengono convocate dal Presidente per iscritto, con avviso esposto nel locale con l'indicazione degli argomenti in discussione, tramite telefono in casi di particolare urgenza.

Il Comitato di Gestione può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. Tutte le riunioni del Comitato di Gestione vanno verbalizzate.

Art. 29

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione. In caso di assenza, impedimento o dimissioni, le sue funzioni sono assunte dal Vice.

Il Presidente, sentito il Vice Presidente ed il responsabile amministrativo, può assumere in casi di particolare urgenza provvedimenti che, comunque, vanno ratificati alla prima riunione del Comitato di Gestione.

Art. 30

Le cariche sociali e le prestazioni degli aderenti sono gratuite, salvo il rimborso spese direttamente sostenuto nell'espletamento degli incarichi associativi, dietro presentazione di giustificativo fiscalmente valido.

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Art. 31

E' composto di tre membri nominati dall'Assemblea e dura in carica due anni.

I suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare l'andamento amministrativo-contabile, patrimoniale e finanziario dell'Associazione nel rispetto dello Statuto, delle delibere adottate, del regolamento interno e delle norme di leggi vigenti.

Ogni anno presenta una relazione scritta all'Assemblea dei Soci in occasione del bilancio consuntivo.

Nomina al suo interno il Presidente.

Tutte le riunioni del Collegio dei Sindaci vanno verbalizzate.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 32

E' composto da tre membri, possibilmente scelti tra cittadini esterni all'Associazione, dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Esamina e decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione, i ricorsi presentati dagli associati contro provvedimenti di sospensione ed espulsione dall'Associazione.

Elegge al suo interno il Presidente.

Tutte le riunioni del Collegio dei Probiviri vanno verbalizzate.

Art. 33 – Commissioni o gruppi di lavoro

Il Comitato di Gestione, per essere agevolato nella sua attività, può costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro nei vari settori di Attività dell'Associazione o per tematiche specifiche, alle quali possono essere ammessi anche non soci. Le Commissioni sono costituite da associati e non e sono preferibilmente coordinate da un membro del Comitato di Gestione.

Art. 34 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il funzionamento tecnico, amministrativo e gestionale dell'Associazione è disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura del Comitato di Gestione e da approvarsi dall'Assemblea.

Art. 35

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, nella persona del Presidente pro-tempore, che svolgerà il relativo mandato coadiuvato dal Vice Presidente.

Art. 36

Per quanto non previsto, o diversamente disposto, valgono le norme di Legge Statali e Regionali e segnatamente le disposizioni contenute negli artt. 36 e segg. del Codice Civile.

Approvato nell'Assemblea dei Soci tenuta il 23/11/1999

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

